

corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 13207 del 28/05/2013 obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - prescrizione civile - decorrenza

Presupposto - Pagamento in assenza del vincolo obbligatorio - Necessità - Sussistenza - Trasporto di merci - Corrispettivi versati per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione - Diritto alla parziale restituzione - Applicazione dell'art. 2951 - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 28/05/2013

L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l'operatività dell'istituto "de quo", atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell'art. 2951 cod. civ.).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 28/05/2013